

DISTANZA ALBERI CODICE CIVILE

Nel caso di piante già esistenti, il problema è più complesso in quanto occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è ancora stato acquisito. Il diritto in questione è una servitù e può essere acquisito:

- a) per contratto;
- b) per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno il confine è venuto a trovarsi presso l'albero oppure il proprietario dell'albero ci ha venduto il terreno stesso confinante);
- c) per usucapione, il cui termine decorre dalla data di piantamento in quanto è da questo momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. Civ., Sez. II, 18.10.2007, n. 21855).

Le problematiche relative alle piante già esistenti e poste a distanza non legale sono normate dagli articoli 894, 895 e 896 del Codice Civile.

Art. 894. – Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che siano piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (Fig. 1).

E' necessario fare un distinguo a seconda che si sia acquisito o meno il diritto di tenere la pianta a distanza non legale. Nel caso in cui tale diritto non sia stato acquisito, il confinante può chiedere, in qualsiasi momento, che l'albero sia estirpato oppure ricondotto, con interventi di potatura, in una struttura definitiva tale da rientrare in una categoria inferiore.




Fig. 1 – Distanza legale (a sinistra) e non (a destra) di piante dal confine; nel caso della pianta a destra se ne può chiedere l'estirpazione.

Pur rimanendo valido il concetto di poter richiedere l'estirpazione di piante a distanza non legale, tale principio non è automatico; ne è dimostrazione le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito. In particolare la norma non può trovare applicazione quando si tratta di alberature oggetto di salvaguardia; in tal caso le esigenze pubblicistiche, connesse a interessi diversi da quelli privatistici, trovano tutela nell'opportuna sede, essendo la salvaguardia di valori che trascendono la tutela del diritto dominicale estranea alla norma codicistica denunciata, perché demandata alla normativa di settore, attuativa del valore costituzionale del paesaggio (Corte Costituzionale, 06.07.2004, n. 211).

Art. 895. – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.




Fig. 2 – a) qualora l'albero muoia, questo non può essere sostituito da un altro nello stesso punto; **b)** qualora uno dei gelsi del filare dovesse morire, il proprietario lo può sostituire nella stessa posizione, anche se non a distanza legale.

Il diritto a tenere alberi a distanza non legale può essere usucapito con il decorso del termine ventennale, termine che decorre dalla piantumazione o dalla semina dell'albero: è infatti da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisizione del diritto per decorso tempo. Qualora, dopo l'acquisizione del diritto a tenere l'albero a distanza non legale, questo muoia o venga estirpato, si prospettano due casi: se l'albero non fa parte di un filare, la sua sostituzione può avvenire solo nel rispetto delle distanze legali, essendo decaduta la servitù che consentiva il mantenimento alla distanza non legale, mentre se l'albero fa parte di un filare, la sostituzione può avvenire mantenendo la distanza non legale (**Fig. 2**). La mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto dal confine, destinazione del padre di famiglia, usucapione) ha come conseguenza l'esigibilità dell'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale, trattandosi di una facoltà inerente il diritto di proprietà, e come tale imprescrittibile.

L'esenzione dei beni demaniali dall'obbligo delle distanze stabilite dall'art. 882 c.c. in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'obbligo, impostogli dall'art. 2051 c.c., di evitare che la proprietà

confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale (Cass. Civ. 18.04.1980, n. 2555).

Il divieto riguarda la sola piantumazione di un nuovo soggetto, e non la sostituzione del soggetto morto con un pollone derivante dalla sua ceppaia, che ha il diritto di rimanere in sito in quanto derivante dal soggetto originario del diritto.

Art. 896. – Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali (Fig. 3).

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Nel normare questa particolare materia, il legislatore ha regolato il caso più comune e cioè quello in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero, e pertanto entrare sul fondo altrui.

Ne deriva che è il proprietario dell'albero a dover provvedere al taglio scegliendo tra il taglio dell'intero ramo o un suo raccorciamento onde evitare che questo oltrepassi il confine.

Al contrario, nel caso delle radici invadenti, è il proprietario invaso che, in qualsiasi tempo, può recidere queste senza preavvisare il proprietario della pianta.




Fig. 3 – Il proprietario A può chiedere la recisione della chioma sulla sua proprietà e può recidere le radici che si addentrano sul suo fondo.

Nel normare questa particolare materia, il legislatore ha regolato il caso più comune e cioè quello in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero, e pertanto entrare sul fondo altrui. Ne deriva che è il proprietario dell'albero a dover provvedere al taglio scegliendo tra il taglio dell'intero ramo o un suo raccorciamento onde evitare che questo oltrepassi il confine. Al contrario, nel caso delle radici invadenti, è il proprietario invaso che, in qualsiasi tempo, può recidere queste senza preavvisare il proprietario della pianta. Il diritto di recidere rami o radici può trovare alcune limitazioni in norme locali (prevalenti sulle norme dettate dal Codice Civile), come ad esempio quelle che sottopongono a tutela gli alberi di certe specie e/o dimensioni o quell'albero in particolare, in quanto la recisione di parte della pianta potrebbe comportare un danno per l'albero stesso per l'ingresso di parassiti o la diminuzione della sua stabilità.

La materia, dal punto di vista giuridico, è abbastanza confusa, anche se un punto è fermo e consolidato: il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo su quello confinante non può essere acquisto per usucapione poiché l'art. 896 del c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami sono protesi di costringere il vicino a tagliarli in qualunque momento (Cass. Civ., Sez. II, 27.03.2002, n. 4361).

GLI ALBERI E IL NUOVO CODICE DELLA STRADA ¹

A cura di Fausto Nasi, dottore agronomo
fausto.nasi@studioagron.it

Il Nuovo Codice della Strada regola la distanza degli alberi dalla sede stradale negli articoli 16, 17, 18 e 29.

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati ²

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; (
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati ³

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,

¹ Da: Fausto Nasi, 2013, *L'albero, il diritto e la sua tutela*, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca.

² Normativa collegata: art. 26 Regolamento C.d.S.; art. 211 C.d.S.

³ Normativa collegata: art. 27 Regolamento C.d.S.; art. 211 C.d.S.

osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura (n.d.a.: vedi art. 27 Regolamento C.d.S.).

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati ⁴

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debbesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 29 – Piantagioni e siepi. ⁵

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

⁴ Normativa collegata: Art. 28 Regolamento C.d.S.; Art. 211 C.d.S.; Giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 19871 del 14.09.2006.

⁵ Normativa collegata: Art. 211 C.d.S.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 211 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Art. 26 Regolamento C.d.S. – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati




Fig. 1 – Distanza degli alberi dal confine stradale.




Fig. 2 – Distanza dal confine stradale di una siepe viva, anche stagionale, tenuta ad una altezza inferiore a m 1,00.




Fig. 3 – Distanza dal confine stradale di una siepe viva o di una qualsiasi piantagione tenuta ad una altezza superiore a m 1,00.

Omissis

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m (Fig. 1).

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m (Fig. 2). Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m (Fig. 3). Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27 Regolamento C.d.S. – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26 (Figg. 1, 2 e 3);

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.